

**DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO
DEGLI AUTOVEICOLI "BOLLINO BLU" ATTRAVERSO LA RETE DELLA
AUTOFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE**

A) Soggetti autorizzabili

I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dall'ente gestore risultano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie sotto riportate.

1° - Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara, o imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni, e cioè "imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione o consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni, alle quali il Ministro dei trasporti o la Provincia con propri atti abbiano affidato l'esercizio delle attività di revisioni periodiche dei veicoli a motore".

2° - Imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto" come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" o imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

B) Procedura per ottenere l'autorizzazione da ARPA

Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione da ARPA per il rilascio del bollino blu devono procedere nel seguente modo:

1. presentare richiesta tramite apposito modello ad ARPA;
2. dimostrare all'ARPA il possesso di requisiti tecnico-professionali e di attrezzature per il continuo e corretto esercizio delle attività di verifica e controllo dei gas di scarico precisati nel presente disciplinare.

Ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni verrà rilasciata dall'ARPA: una autorizzazione al controllo dei gas di scarico, un apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile all'esterno dei locali, un facsimile di foglio elettronico per la trasmissione dei dati relativi alle verifiche.

C) Apparecchiatura di verifica

Le apparecchiature utilizzate dalle autofficine autorizzate per la verifica delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, valide al fine della campagna controllo gas di scarico devono essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo provvedimento che il Ministero competente intenda adottare per aggiornare la normativa in relazione all'evolversi della tecnologia. Esse dovranno essere sottoposte a manutenzione e taratura almeno annuale affidandosi alle ditte produttrici di strumenti o a quelle che eseguono la manutenzione o

calibrazione degli stessi e copia della documentazione di taratura dovrà essere trasmessa all'ARPA.

D) Limiti e modalità della verifica

I limiti e le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio 1996 e Nuova circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002.

E) Attestazione verifica

I soggetti autorizzati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, attuato il controllo con esito positivo, secondo i limiti e la procedura stabilita al punto C), rilasciano ai proprietari dell'autoveicolo sottoposto a controllo, un'attestazione consistente in un certificato timbrato e firmato dal quale si deducano data di controllo, targa del veicolo e valori delle emissioni inquinanti rilevate e in un bollino autoadesivo, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel mese del controllo con apposto sul retro il timbro dell'impresa. Il bollino dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato dovrà essere conservato insieme alla carta di circolazione.

I soggetti autorizzati alla verifica dovranno poi far pervenire all'ARPA, con frequenza mensile, il foglio di raccolta dati su supporto informatico. Tali dati saranno utilizzati a fini statistici (art. 5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998) e di controllo, e sono:

Dati del veicolo:

Data di effettuazione del controllo

Targa

Anno di immatricolazione

Carburante primario

Km totalizzati percorsi

Comune domicilio proprietario

Num. bollino rilasciato.

Corrispondenza con revisione biennale (SI/NO)

F) Ispezioni e verifiche sui soggetti abilitati

Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali, delle idonee attrezzature e del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, così come richiesto, dovranno sussistere per tutto il periodo dell'autorizzazione come dichiarato all'atto della domanda. Le verifiche di quanto sopra saranno attuate a campione sia sulle officine autorizzate che su veicoli, sottoposti a controllo presso le medesime: per i soggetti di cui al punto A), parte 2°, dal Comune, dalla Provincia e dall'ARPA, mentre i soggetti di cui al punto A), parte 1° restano di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara e della Provincia di Ferrara.

I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività dell'impresa, trasformazione societaria, trasferimento di esercizio nonché della sede legale o amministrativa, ecc. ovvero rinuncia all'effettuazione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere tempestivamente comunicati all'ARPA al fine di apportare le dovute modifiche alla autorizzazione.

G) Penali

La penale da applicarsi in caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è quantificata per le officine di cui al punto A, parte 2°, da € 75,00 a € 450,00. Inoltre si provvede alla sospensione dell'autorizzazione fino alla dimostrata rimozione del problema. Avverso la

constatazione di addebito è data facoltà di presentare entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto motivato eventuali controdeduzioni in forma scritta che saranno esaminate da ARPA che valuterà la sussistenza o l'infondatezza delle motivazioni addotte.

Relativamente a officine di cui al punto A, parte 1°, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare la Provincia prenderà opportuni provvedimenti a norma di legge.

H) Costo della verifica

Il costo massimo del controllo, compresi gli eventuali semplici interventi di regolazione ed il successivo secondo controllo da parte della stessa officina, prevede, in caso positivo, il rilascio del bollino, del certificato e della consegna ad ARPA del foglio-dati richiesto ai fini statistici e di verifica andamento della campagna controllo gas di scarico.

Esso è così stabilito:

- per il proprietario dell'autoveicolo ad accensione spontanea o comandata (benzina, diesel, g.p.l., metano, benzina-g.p.l. o benzina-metano) soggetto a controllo annuale o semestrale, in € 14,00; tale costo è ripartito in:

€ 12,00 per il costo (IVA compresa) di quanto effettuato dall'officina e € 2,00 (IVA esente) come onere per l'attività istituzionale in materia di controlli sui gas di scarico dei veicoli in nome e per conto degli utenti.

I soggetti autorizzati potranno provvedere al ritiro dei bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale, al prezzo di € 2,00 ciascuno presso l'ARPA di Ferrara (o eventualmente la Provincia di Ferrara in caso di internalizzazione delle competenze tecnico-amministrative per la gestione delle attività connesse al bollino blu) o eventualmente presso la CNA e Confartigianato previo pagamento dei bollini ritirati tramite versamento su conto corrente postale n. 11437449 intestato a PROVINCIA DI FERRARA – SERVIZIO DI TESORERIA causale: NOME DELL'AUTOFFICINA - N. ___ BOLLINI BLU.

Le officine autorizzate per le revisioni biennali (di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/92) potranno ritirare i bollini da applicare durante le stesse (graficamente contrassegnati) separatamente dagli altri bollini al prezzo di € 0,90 per l'anno 2012. Prima del ritiro dovrà essere esibita l'attestazione del versamento su conto corrente postale n. 11437449 intestato a PROVINCIA DI FERRARA – SERVIZIO DI TESORERIA causale: NOME DELL'AUTOFFICINA + N. ___ BOLLINI BLU REVISIONE.

Per i veicoli a doppia alimentazione (benzina-g.p.l. o benzina-metano) i controlli devono essere effettuati per l'alimentazione prevalente cioè g.p.l. o metano.

Non sono compresi, nelle tariffe sopra citate, interventi di manutenzione diversi dalla semplice regolazione.

Le eventuali regolazioni o manutenzioni degli autoveicoli non a norma potranno essere eseguite a cura del proprietario dell'autoveicolo anche presso officine diverse da quelle in cui è stato effettuato il controllo. In tal caso il proprietario del veicolo dovrà pagare nuovamente per il secondo controllo dei gas di scarico ovunque lo effettui.

Ove gli interventi vengano effettuati dalla stessa impresa che effettua il controllo dei gas di scarico, l'utente pagherà una sola volta.

Per le officine di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/92 la tariffa verrà pagata dal proprietario del veicolo soltanto se il controllo dei gas di scarico non coincide con la revisione.

Nel caso della revisione periodica l'utente non sarà soggetto a pagare le tariffe sopra indicate, in quanto tale operazione di controllo è ricompresa nella tariffa delle procedure ministeriali vigenti per quanto riguarda la revisione del veicolo. Il bollino blu avrà validità di 1 anno dalla data del

controllo eseguito con esito positivo, per i veicoli immatricolati dal 01/01/88 e di 6 mesi per i veicoli immatricolati fino al 31/12/87, anche se effettuato durante la revisione periodica.